

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROMOZIONE, FORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO SUGLI ISCRITTI ISTITUITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 26 NOVEMBRE 2019

PREMESSE

- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017, ha suggerito, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, il Piano di Formazione (d'ora in avanti anche il "**Piano**") per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali ed ha emanato in data 18 Giugno 2018 un documento denominato "PIANO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX ART. 11 D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017)" (il "**Documento**");
- le regole adottate dall'Italia con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti anche "**FDT**"), vedono i professionisti impegnati in prima linea a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio/FDT attraverso un sistema idoneo a riconoscere preventivamente indizi di anomalie, valutando gli eventuali rischi e correggendo attraverso misure appropriate le eventuali disfunzioni procurate da una organizzazione di studio non appropriata. Nell'ambito di tale sistema si rende necessaria, da parte degli iscritti, l'adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti;
- il Piano di Formazione viene affidato all'Ordine territoriale per la gestione e la programmazione dell'attività formativa degli iscritti, ma anche dei loro dipendenti e collaboratori;
- gli obiettivi strategici previsti nel Documento si sostanziano nei seguenti:
 - offrire un'opportunità di aggiornamento professionale ai partecipanti, siano essi professionisti, collaboratori o dipendenti;

- offrire agli studi l'opportunità di rivedere l'architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l'aggiornamento dei propri addetti;
 - adottare un sistema moderno e misure idonee per tutti gli addetti ai lavori al fine di prevenire le minacce di riciclaggio/FDT;
 - creare una nuova cultura per gli addetti ai lavori con un'attenzione particolare alla gestione finanziaria e alle sue deviazioni;
 - illustrare i fenomeni del riciclaggio/FDT per evitare di subirne gli effetti, attraverso azioni preventive atte a neutralizzarli.
- gli elementi su cui si fonda il Piano di Formazione sono così riassunti:
 - contenuti formativi teorico-pratici;
 - programmazione didattica della disciplina su basi moderne;
 - approfondimento degli argomenti individuati nel Piano.
- sono destinatari del Piano di Formazione:
 - i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale;
- il Documento prevede che l'Ordine territoriale organizzi nell'arco di un anno eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, garantendo una offerta formativa per ciascuno dei due livelli previsti dal Piano. Inoltre l'art. 5, co. 2, del regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua prevede che l'iscritto debba maturare, in ciascun triennio formativo, almeno nove crediti mediante attività formative aventi ad oggetto, tra le altre, la normativa antiriciclaggio.
- l'art.11 del D.Lgs 90/2017 ha introdotto gli Organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) ai quali ha delegato il compito di promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto stesso, di elaborare e aggiornare le regole tecniche, l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza delle norme e ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti;

- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in seguito al recepimento della IV Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, ha ampliato in modo significativo il ruolo degli Ordini Professionali e ha emanato in data 8 settembre 2017 l'informativa n.39 "NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI ALLA LUCE DEL D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS 25 MAGGIO 2017 N.90" (l'"**Informativa**");
- con l'Informativa il Consiglio Nazionale ha definito "organismo di autoregolamentazione", l'ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione (art.1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 231/2007;
- il Consiglio Nazionale con l'Informativa ha ritenuto opportuno fornire un elenco riepilogativo degli adempimenti previsti a carico degli Organismi di autoregolamentazione (*rectius*: Ordini Professionali);
- gli Ordini Professionali, sulla base di quanto previsto dall'Informativa di cui sopra devono:
 - ai sensi dell'art 5 comma 7 fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria (il "**CSF**") entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo svolte nei confronti dei propri iscritti;
 - ai sensi dell'art.11 comma 1, promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto da parte dei Professionisti iscritti nei propri Albi ed Elenchi;
 - ai sensi dell'art.11 comma 2, sono responsabili dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controllo interno, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'osservanza. Sono inoltre sentiti dall'UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- ai sensi dell'art.11 comma 3, attraverso il consiglio di disciplina, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Giustizia, i dati attinenti al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli Ordini Territoriali;
- ai sensi dell'art.14 comma 2, ai fini dell'analisi nazionale del rischio del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta dal CSF con cadenza triennale, devono fornire dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l'importanza dei settori rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l'importanza economica di ciascun settore;
- ai sensi dell'art.12 comma 1, collaborano con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ai sensi dell'art.15 comma 1, dettano criteri e metodologie commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell'esercizio della loro attività;
- ai sensi dell'art.15 comma 4, documentano e periodicamente aggiornano la valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- ai sensi dell'art.16 comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio compresa, se adeguata rispetto alle dimensioni, alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica dei controlli e delle procedure;

- ai sensi dell'art.17 comma 3, valutano l'adeguatezza, rispetto al rischio rilevato, delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dai professionisti, che devono essere proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - ai sensi dell'art.23 comma 3, individuano i fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco degli indici per le misure semplificate e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazione di basso rischio;
 - ai sensi dell'art.66 comma 1, vengono informati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, del D.Lgs. 231/2007, ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Per il compimento di tali violazioni gli Organismi di Autoregolamentazione (in tal caso i Consiglio di Disciplina competenti per territorio) applicano le sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti, fermo restando che l'eventuale interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 5 anni;
- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 23 gennaio 2019 ha pubblicato il documento "OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI: REGOLE TECNICHE AI SENSI DELL'ART.11, CO 2, DEL D.LGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS 25/5/2017, N.90" (le "**Regole Tecniche**");
 - il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 22 maggio 2019 ha pubblicato il documento "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 25/5/2017, N.90)" (le "**Linee guida**").

REGOLAMENTO

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività di promozione, formazione, vigilanza e controllo dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì in materia di

antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo previste dal D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per “**Decreto D.Lgs. 231/2007**”, si intende il D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017;
- b) per “**Riciclaggio**” si intende quanto previsto dall’art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017;
- c) per “**Finanziamento del terrorismo**” si intende quanto previsto dall’art. 2, comma 6 D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017;
- d) per “**Ordine**” si intende l’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì;
- e) per “**Consiglio**” si intende il Consiglio dell’Ordine;
- f) per “**Iscritto**” si intende l’Iscritto all’Albo;
- g) per “**Piano**” si intende il Piano di Formazione approvato dall’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì;
- h) per “**Soggetto Incaricato**” si intende il soggetto terzo specializzato incaricato di verificare l’osservanza da parte degli Iscritti degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

Art. 3

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di antiriciclaggio come indicati nelle premesse e nell’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in data 27 novembre 2019.

CAPO II –PROMOZIONE E FORMAZIONE

Art. 5

Promozione e formazione

1. L'Ordine programma e organizza le sessioni formative per gli iscritti, i collaboratori e i dipendenti delgi studio professionali ed i relativi responsabili antiriciclaggio.
2. L'Ordine organizza nell'arco di un anno eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, garantendo una offerta formativa per ciascuno dei due livelli previsti dal Piano di Formazione citato in premessa, e più precisamente:

1° - livello: conoscenza di base della normativa antiriciclaggio;

2° - livello: approfondimento delle regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, fornendo ai partecipanti idoneo materiale didattico.
3. In ciascun triennio formativo l'Ordine organizza formazione che dia agli iscritti almeno nove crediti in materia di antiriciclaggio.
4. Il Piano viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno con delibera approvata da parte del Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio non approvi il nuovo Piano nei termini di cui sopra rimarrà in vigore quello precedente fino al momento in cui il Consiglio dell'Ordine territoriale apporterà eventuali modifiche.

Art. 6

Attività formativa

1. Per il raggiungimento dei propri fini la formazione dovrà avere ad oggetto gli argomenti indicati nel Piano di Formazione elaborato dal Consiglio Nazionale tempo per tempo vigente.

Art. 7

Modalità

1. La formazione dovrà avere essere organizzata attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari ed eventi formativi.
2. L'Ordine territoriale ha facoltà di istituire uno sportello/punto di ascolto a favore ed a supporto degli Iscritti in materia di antiriciclaggio.

Art. 8

Delega alla formazione in materia di antiriciclaggio

1. Le attività formative in materia di antiriciclaggio/FDT possono essere demandate alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena (o ad altro ente individuato dal Consiglio) che si potrà avvalere di soggetti specializzati ed accreditati in materia.
2. Il soggetto individuato ai sensi del comma precedente dovrà rendicontare annualmente entro il 31 gennaio successivo l'attività formativa svolta.

Art. 9

Pagina web in materia di antiriciclaggio/FDT

1. L'Ordine si riserva la facoltà di istituire un'area web all'interno del proprio sito istituzionale dedicata alla normativa ed all'aggiornamento degli iscritti.
2. L'area web, ove istituita, è aggiornata a carico di apposita commissione istituzionale dell'Ordine in materia di antiriciclaggio/FDT che, a tale scopo, potrà nominare un responsabile addetto a tale incarico e si potrà avvalere della Segreteria dell'Ordine.

CAPO III - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 10

Obblighi dell'Ordine

1. L'Ordine promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007.
2. L'Ordine attua l'osservanza degli obblighi attraverso l'individuazione del Soggetto Incaricato, un soggetto terzo specializzato ed accreditato in materia, individuato anche con l'ausilio del CODER.

Art. 11

Modalità di effettuazione dei controlli

1. Le modalità di effettuazione del controllo, propedeutico alla vigilanza sono le seguenti:
 - a. individuazione di un Soggetto Incaricato da parte del CODER;
 - b. definizione di un questionario da inviare agli iscritti con individuazione dei punteggi per ogni domanda; attività da svolgere con l'ausilio del Soggetto Incaricato;

- c. identificazione degli iscritti che non hanno provveduto ad effettuare la formazione in materia di antiriciclaggio nell'anno precedente;
 - d. identificazione del campione, pari ad una percentuale significativa;
 - e. invio del questionario a tutti coloro che non hanno effettuato le attività formative e ad altri individuati a sorteggio per completare il campione;
 - f. in caso che l'Isritto nelle risposte non abbia raggiunto il punteggio minimo individuato nel punto b) l'Isritto verrà invitato a produrre n. 3 pratiche di natura diversa che saranno verificate dal Soggetto Incaricato.
2. Il Consiglio territoriale si impegna ad uniformarsi alle indicazioni del CODER.

Art. 12

Esito dei controlli

1. In base all'esito di ciascuna procedura di verifica:
- in caso di esito positivo:
 - il Soggetto Incaricato comunica in via riservata all'Ordine territoriale il nominativo e l'esito del controllo;
 - l'Ordine territoriale registra nella scheda personale dell'Isritto l'esito positivo del controllo;
 - in caso di esito negativo o rifiuto di controllo:
 - il Soggetto Incaricato comunica in via riservata all'Ordine territoriale il nominativo e l'esito del controllo;
 - l'Ordine territoriale
 - registra nella scheda personale dell'Isritto l'esito negativo del controllo;
 - nell'ambito dei propri doveri si attiene alle norme di vigilanza di cui al D.Lgs 139/2005.

CAPO IV - COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 13

Comunicazioni

1. L'Ordine territoriale comunicherà al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili entro il 15 marzo di ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 co. 7 D.Lgs 231/2007 le informazioni di anno in anno dallo stesso decreto legislativo.
2. L'Ordine comunicherà al CN con cadenza triennale, ai sensi dell'art 14 comma 2 del D.Lgs 231/2007, i dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l'importanza dei settori rientranti nell'ambito del D.Lgs 231/2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l'importanza economica di ciascun settore

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in vigore in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Art. 15 Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2019 il controllo degli Iscritti si sostanzia nella verifica degli adempimenti formativi dei singoli iscritti.

Art. 16 Norma finale

1. Il testo del presente regolamento potrà essere aggiornato dal Consiglio dell'Ordine a seguito di eventuali modifiche che intervengano rispetto alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.